

Titolo VII Classe 4

Ai Sigg. Presidi delle Facoltà

LORO SEDI

Oggetto: Integrazioni e modifiche alla disciplina sugli affidamenti/supplenze.

Si trasmette in allegato il testo della nuova disciplina approvata dal Senato Accademico e dal Consiglio di amministrazione, che entrerà in vigore a decorrere dall'anno accademico 2005-06.

Si ritiene utile fornire alcune precisazioni circa la terminologia adottata dal legislatore in materia di conferimento degli insegnamenti al personale docente.

Il conferimento di insegnamenti ai docenti quale compito rientrante nei doveri attinenti alla qualifica di professori di ruolo viene definito dall'art. 15, comma 2, della legge 19.11.1990 n. 341 "*attribuzione di compiti didattici*".

Il conferimento di insegnamenti ulteriori rispetto ai predetti compiti didattici può avvenire nella forma dell'*affidamento* (se si fa ricorso alle norme di cui all' art. 9, V comma, del DPR 11.7.1980 n. 382 e all'art. 100/b dello stesso DPR) o nella forma della *supplenza* (se si fa ricorso all'art. 9, VI comma e all'art. 114 del DPR 382/80). Va precisato che, a parte la diversità terminologica, vi è una disciplina comune che regola gli affidamenti e le supplenze ed è contenuta nel comma 5° – come modificato dall'art. 1 della legge 14.1.1999 n. 4 - e nei commi 6° e 7° dell' art. 12 della legge 19.11.1990 n. 341.

Si fa presente che il Consiglio di amministrazione ha proposto di far partecipare i rappresentanti degli studenti nei rispettivi Consigli di Facoltà in sede di deliberazioni in materia di affidamenti/supplenze, considerata la valenza didattica di tali provvedimenti, in deroga alle "Linee guida" di Facoltà e nelle more di una loro opportuna modifica.

Si allegano inoltre, i seguenti moduli, che possono essere reperiti sul sito web dell'Ateneo (intranet – modulistica – affidamenti/supplenze):

1. avviso di vacanza degli insegnamenti da coprire per affidamento/supplenza
2. domanda di conferimento di insegnamenti a titolo di affidamento/supplenza
3. prospetto riassuntivo affidamenti/supplenze retribuiti conferiti a docenti e ricercatori dell'Ateneo
4. prospetto riassuntivo affidamenti/supplenze retribuiti conferiti a docenti e ricercatori di altri Atenei
5. domanda di autorizzazione allo svolgimento di insegnamenti presso altri Atenei.

Distinti saluti.

IL RETTORE

PD/LC

Disciplina del conferimento e delle autorizzazioni degli affidamenti e delle supplenze

1. Oggetto

La presente disciplina regola:

- a) i criteri e le procedure per il conferimento presso l'Università degli studi di Trieste di affidamenti e supplenze per la copertura di insegnamenti o moduli di corsi integrati presso i corsi di laurea triennale, di laurea specialistica, di specializzazione, master, corsi del precedente ordinamento e di eventuali altri insegnamenti ufficiali che diano luogo, a seguito di esame finale, all'attribuzione di crediti.
- b) le autorizzazioni al conferimento, mediante affidamenti e supplenze, di insegnamenti a docenti e ricercatori di ruolo di questo Ateneo da parte di altre Università.

2. Programmazione

Il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione determinano di anno in anno, di norma entro il mese di maggio precedente all'anno accademico di riferimento, il budget delle Facoltà "per la didattica sostitutiva"(affidamenti e supplenze, contratti per attività didattiche).

Entro il mese di febbraio dell'anno accademico di riferimento, le Facoltà trasmettono alla Sezione Personale docente il prospetto riassuntivo degli affidamenti e delle supplenze conferiti a titolo retribuito per l'anno accademico in corso. Il prospetto conterrà le previsioni dei compensi proposti dalle Facoltà, fermo restando che gli effettivi importi da erogare potranno essere definiti entro il successivo mese di luglio.

3.- Conferimenti

Gli affidamenti e le supplenze sono conferiti con deliberazione del Consiglio di Facoltà, previa emanazione da parte del Preside di apposito bando nel quale vanno indicati la denominazione dell'insegnamento o del modulo nell'ambito di un corso integrato, il relativo settore scientifico-disciplinare, il numero delle ore di didattica frontale e il numero dei crediti formativi .

Il bando deve prevedere, per la presentazione delle domande di affidamento o supplenza, un termine minimo di 5 giorni a decorrere dalla data successiva alla pubblicazione del bando stesso. Le domande vanno presentate al Preside della Facoltà .

Hanno titolo a presentare domanda di affidamento e supplenza esclusivamente i professori di ruolo, i ricercatori universitari di ruolo e le figure ad essi equiparate (assistenti del ruolo ad esaurimento nonché tecnici laureati –in servizio all'atto dell'entrata in vigore del DPR 11.7.1980 n.382- in possesso dei requisiti previsti dall'art. 50 del DPR 11.7.1980, n. 382, anche se maturati successivamente al 1° agosto 1980) del medesimo settore scientifico disciplinare o di settore affine, appartenenti alla stessa Facoltà, o in mancanza, ad altra Facoltà di questo Ateneo o ad altra Università. L'affinità dei settori è dichiarata dal Consiglio di Facoltà all'atto del conferimento.

Il personale di altre sedi universitarie dovrà allegare alla domanda il nulla osta dell'Università di appartenenza o, in mancanza, copia della richiesta del nulla-osta.

Il Consiglio di Facoltà, per motivi di urgenza, in casi particolari, può deliberare il conferimento di affidamenti e supplenze a docenti e ricercatori di ruolo della Facoltà, omettendo l'emanazione del bando previsto dal primo comma del presente articolo e garantendo comunque forme adeguate di pubblicità della vacanza degli insegnamenti da conferire.

La deliberazione di conferimento del Consiglio di Facoltà deve indicare tra l'altro:

- la denominazione dell'insegnamento o del modulo e quello del corso integrato;
- il relativo settore scientifico disciplinare;
- il corso o i corsi di studio di riferimento;
- le ore conferite;
- se trattasi di conferimento a titolo gratuito o retribuito. Nei casi di conferimento a titolo retribuito, deve essere indicato che l'attività didattica viene conferita oltre i limiti dell'impegno orario complessivo, nonché -per i professori di ruolo- oltre l'obbligo orario minimo di didattica frontale (90 ore o 60 nei casi approvati di deroga);
- l'Ateneo di appartenenza per i docenti di altra Università.

In caso di pluralità di domande, il Consiglio di Facoltà dovrà effettuare una valutazione comparativa dei candidati, considerando la corrispondenza dei relativi curricula all'attività didattica da conferire ed evidenziando a verbale le motivazioni e valutazioni che hanno determinato la scelta.

Art. 4 – Forme di pubblicità

Ai bandi di vacanza va data tempestiva pubblicità, in particolare mediante l'affissione all'albo delle Facoltà e all'albo della Sezione Personale docente, a cui le Facoltà faranno pervenire copia degli stessi in tempo utile per l'affissione.

Art. 5 – Retribuibilità

Gli affidamenti e le supplenze possono essere conferiti a titolo retribuito, entro i limiti degli importi massimi definiti dagli Organi Accademici, solo dopo aver esperito con esito negativo le procedure per il conferimento a titolo gratuito.

Come stabilito dall'art. 12, comma 7, della legge 341/1990, per poter essere retribuiti gli affidamenti e le supplenze devono essere svolti oltre i limiti dell'impegno orario complessivo previsto per i professori e per i ricercatori di ruolo dalle rispettive norme, e precisamente:

- a) per i professori di ruolo: al di fuori dell'impegno orario annuo complessivo previsto dall'art. 10 del DPR 382/1980 (non meno di 350 ore per il tempo pieno e di 250 ore per il tempo definito);
- b) per i ricercatori di ruolo: al di fuori dell'impegno didattico orario effettivo quale determinato per ciascun ricercatore, anno per anno, dal Consiglio della Facoltà di appartenenza nei limiti dell'impegno massimo fissato dalla normativa vigente e cioè: 250 ore per i ricercatori non confermati, 350 ore per i ricercatori confermati a tempo pieno, 200 ore per i ricercatori confermati a tempo definito (art.32 DPR 382/1980, art. 1 legge 158/1987, art. 11-quater legge 236/1995).

Agli assistenti del ruolo ad esaurimento si applicano le disposizioni previste per i ricercatori confermati secondo quanto disposto dall'art. 2-ter della legge 22.4.1987 n. 158 e dall'art.16 della legge 19.11.1990 n.341

Relativamente ai soli professori di ruolo, oltre a quanto previsto dal punto a) che precede, può essere retribuita a titolo di affidamento e supplenza l'attività didattica frontale svolta oltre le 90 ore ovvero oltre le 60 ore nei casi di deroga approvati dagli Organi accademici.

Ai fini del conferimento di affidamenti e supplenze a titolo retribuito a carico del "budget per la didattica sostitutiva" i Consigli di Facoltà valuteranno l'eventuale priorità degli insegnamenti, tenendo conto anche delle indicazioni generali fornite dagli Organi Accademici.

Gli affidamenti e le supplenze conferiti per la copertura di insegnamenti nelle scuole di specializzazione non mediche possono essere retribuiti esclusivamente con spesa a carico dei fondi delle Scuole.

Gli affidamenti e le supplenze conferiti per la copertura di insegnamenti nei corsi di perfezionamento e di master, possono essere retribuiti esclusivamente con spesa a carico delle specifiche risorse destinate ai corsi stessi nell'ambito della quota assegnata alla struttura interessata.

Ai fini del pagamento dei compensi per affidamenti e supplenze, il Preside di Facoltà, esperito il controllo della copertura della spesa a carico della quota di budget specificatamente destinata dalla Facoltà agli affidamenti e supplenze, dovrà inviare alla Sezione Personale docente, a consuntivo, entro il 31 luglio dell'anno accademico di riferimento, il prospetto riassuntivo degli affidamenti e delle supplenze da retribuire, allegando una dichiarazione attestante che le ore di lezione conferite sono state regolarmente svolte dai docenti interessati al di fuori dell'impegno orario complessivo. Per i professori di ruolo dovrà essere inoltre precisato che gli affidamenti o le supplenze sono state svolte al di fuori delle 90 ore (60 in caso di deroga) di didattica frontale.

Qualora, successivamente alla predetta comunicazione circa lo svolgimento degli affidamenti e delle supplenze, il Preside verifici la mancata partecipazione di un docente affidatario/supplente alle Commissioni d'esame, dovrà darne tempestiva comunicazione al Rettore, ai fini del recupero -da disporsi d'ufficio ove possibile- della somma da determinarsi proporzionalmente alla prestazione non eseguita.

Art. 6 – Autorizzazioni allo svolgimento di affidamenti e supplenze presso altri Atenei

Le domande di autorizzazione a tenere per affidamento o supplenza insegnamenti presso altri Atenei devono essere presentate tempestivamente dai docenti interessati al Preside della Facoltà di appartenenza. L'affidamento o la supplenza non può essere iniziato prima del rilascio della relativa autorizzazione.

Nella domanda di autorizzazione il richiedente dovrà assumere espressamente l'impegno a svolgere le attività didattiche assegnate dalla Facoltà di appartenenza, senza alcuna riduzione o variazione in conseguenza dell'impegno fuori sede, nonché a concordare un calendario dell'impegno didattico fuori sede pienamente compatibile con gli incarichi didattici in sede.

I Consigli di Facoltà, nell'esprimere il proprio parere sullo svolgimento dell'attività didattica fuori sede, dovranno indicare l'Ateneo interessato, l'insegnamento conferito fuori sede ed il relativo anno accademico di riferimento. La delibera dovrà inoltre contenere la dichiarazione della Facoltà che l'attività fuori sede non interferisce con gli impegni didattici richiesti ai docenti interessati presso questo Ateneo, che risultano soddisfatte le esigenze di copertura di insegnamenti nei settori scientifico-disciplinari di afferenza, e che -dai riscontri effettuati nell'ambito della programmazione didattica- risultano soddisfatti gli obblighi posti dalla disciplina in materia di didattica frontale.

L'autorizzazione è concessa dal Rettore su parere favorevole della Facoltà, sentito il Senato Accademico.